



COMUNE DI GENOVA

Le condizioni di candidabilità alle elezioni amministrative

Il decreto legislativo n. 235/2012 ha disciplinato ex novo le condizioni di candidabilità alle elezioni amministrative, abrogando quanto contenuto negli articoli 58 e 59 del testo unico sugli enti locali.

Incandidabilità durata e sospensione dalla carica

Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 235/2012 disciplinano, il primo le condizioni che sono ostative alla candidatura, il secondo le condizioni che determinano una sospensione dalla carica. Il primo articolo si collega a sentenze di condanna definitive, quindi passate in giudicato, o a provvedimenti definitivi di prevenzione, il secondo si riferisce a sentenze di condanna non definitive quindi non ancora passate in giudicato e provvedimenti non definitivi di prevenzione.

Inoltre sempre a tenore del citato articolo 15, l'incandidabilità è indipendente dall'eventuale sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dalla sua relativa durata e dall'applicazione di una eventuale misura di prevenzione di cui al dpr n. 223/1967: *"L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223"*

Patteggiamento

L'articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale – nel testo sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – stabilisce che:

«1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. **Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.** Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»

Al riguardo, l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale è stato chiesto uno specifico parere, ha rappresentato che:

- per giurisprudenza consolidata, le disposizioni del d.lgs. n. 235/ 2012 non hanno natura penale;
- pertanto, tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere all'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempre che non sia stata loro comminata alcuna pena accessoria. L'interpretazione dell'Avvocatura dello



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

Stato supera il dato letterale dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 235/2012 che equipara il patteggiamento alla sentenza di condanna.

Riabilitazione

L'incandidabilità dura fino all'eventuale sentenza di riabilitazione: Cassazione civile sez. I, 07/10/2020, n.21582: *In tema di incandidabilità degli amministratori degli enti locali, la sentenza di riabilitazione, espressamente qualificata come causa di estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 produce effetti "ex nunc" esclusivamente in relazione alla presentazione delle candidature successive al provvedimento che la dispone, mentre ove la riabilitazione sia intervenuta in un momento successivo alla presentazione della candidatura stessa, la causa d'incandidabilità produce, in mancanza di condizioni ostative, il suo effetto impeditivo all'esercizio dell'elettorato passivo.*

Art 15 commi 3 e 4:

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ambito di applicazione

Le condizioni di candidabilità devono essere possedute da coloro che si candidano alle elezioni:

- provinciali,
- comunali
- circoscrizionali

e devono permanere anche successivamente per cui devono essere possedute da coloro che ricoprono le seguenti cariche:

- presidente della provincia,
- sindaco,
- assessore e consigliere provinciale e comunale,
- presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
- presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi,
- presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni,
- consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#),



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

- presidente e componente degli organi delle comunità montane

devono essere posseduti per qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

Sono compresi in questo secondo gruppo, ad esempio, le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate e degli altri enti per i quali è prevista la nomina da parte del sindaco ai sensi dell'articolo 50 tuel. Sono altresì compresi gli incarichi di componenti di commissioni e altri organismi per cui sia prevista una elezione o nomina da parte degli organi di governo degli enti locali sopra elencati.

Tempi e decadenza successiva

le condizioni di candidabilità devono sussistere al momento della presentazione delle candidature e delle nomine e devono permanere per tutta la durata dell'incarico. Qualora intervenga nel corso dell'incarico una sentenza definitiva di condanna per i reati indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 235/2012, nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, il pubblico ministero ha l'obbligo di comunicarlo **all'organo consiliare di rispettiva appartenenza**, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Nullità della elezione dei candidati non in possesso delle condizioni di candidabilità

Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 235/2012 prevede: *“L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.”*

Autocertificazione al momento della presentazione delle liste dei candidati

Ciascun candidato alle elezioni amministrative, assieme alla restante documentazione prevista da varie disposizioni normative e unitamente all'accettazione della candidatura deve rendere *“una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.”*

In caso di mancanza dell'autocertificazione, gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata,



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità. (Comma 2 art 12 dlgs n. 235/2012).

In caso di accertamento di una condizione di incandidabilità dopo l'ammissione delle liste, ma prima dell'elezione, l'ufficio preposto alla proclamazione degli eletti procede alla mancata proclamazione.

La sospensione dalla carica in caso di provvedimenti non definitivi

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012, prevede per analoghe fattispecie elencate nell'articolo 10 stesso decreto, la sospensione dalla carica in caso di sentenze o provvedimenti di prevenzione non definitivi, o di misure cautelari. Il periodo di sospensione varia a seconda delle fattispecie. I provvedimenti giurisdizionali o di prevenzione non definitivi previsti dall'articolo 11, non determinano pertanto un impedimento alla candidatura, ma ad avvenuta elezione, determinano una sospensione dalla carica per il periodo di tempo indicato dallo stesso articolo 11.

Fattispecie che determinano l'incandidabilità

Le ipotesi di reato che determinano l'incandidabilità riguardano alcune fattispecie specifiche di reati contro la pubblica amministrazione, di reati associativi di tipo mafioso o attinenti al traffico d'armi, di stupefacenti e relativi all'immigrazione, al traffico d'organi e alla riduzione in schiavitù, al traffico di rifiuti, allo scambio elettorale politico mafioso, analoghi, con qualche aggiornamento, a quelli previsti nel previgente art. 58 del dlgs n. 267/2000, abrogato dal decreto legislativo n. 235/2012, ma anche reati su minori e la pedopornografia, non previste nella precedente norma. Al di là delle singole fattispecie è anche sancita l'incandidabilità in caso di condanne definitive per reati non colposi ad una pena superiore a 2 anni o più di 6 mesi per un delitto commesso con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Altre condizioni di incandidabilità

Oltre a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 235/2012, altre disposizioni legislative hanno previsto specifiche ipotesi di incandidabilità:

- 1) per un terzo mandato per i comuni con più di 15.000 abitanti, per un quarto mandato per i comuni tra 5000 e 15.000 abitanti

l'articolo 51 del tuel prevede l'incandidabilità per un sindaco che abbia ricoperto due mandati consecutivi nei comuni con più di 15.000 abitanti, o tre mandati consecutivi nei comuni tra 5000 e 15.000 abitanti.

- 2) scioglimento del comune per infiltrazioni della criminalità organizzata

L'articolo 143 tuel al comma 11 prevede in caso di scioglimento del consiglio per infiltrazioni della criminalità organizzata, l'incandidabilità per due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora l'incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |





COMUNE DI GENOVA

3) Dissesto finanziario

L'articolo 248 comma 5 del tuel dispone l'incandidabilità per 10 anni alle elezioni comunali e circoscrizionali, per i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.



Comune di Genova | Segreteria Generale |
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Albini, 6° p. | 16124 G
Tel 010 5572828 / 72714 / 72401 - Fax 010 557258
Email uffsegretariogen@comune.genova.it |

